

Iscrizione degli alunni stranieri: va chiesta l'attestazione del percorso di studio seguito all'estero?

Data: 13/01/2020

Area Tematica: Alunni, alunni portatori di disabilità

Argomenti: [Alunni: iscrizioni](#)

Keywords: #pbb #iscrizione #classe #studio #età #paese #alunno #attestazione #percorso #provenienza #studente

Domanda

Dirigo un istituto tecnico e ricevo numerose domande di iscrizione da parte di alunni stranieri alla classe prima ed anche alle successive che non hanno frequentato le scuole precedenti in Italia. All'atto della richiesta di iscrizione presentano documenti di diversa natura e scritti nella lingua del paese di origine, attestanti gli studi seguiti, non sempre di facile interpretazione.

La domanda di iscrizione viene normalmente accolta e l'alunno collocato nella classe corrispondente per età. Vorrei sapere se è necessario richiedere all'alunno l'attestazione di valore del percorso di studio seguito all'estero e se l'eventuale mancanza di tale attestazione possa poi successivamente pregiudicare l'accesso all'esame di stato e il conseguimento del diploma.

Risposta

La normativa concernente l'accesso degli alunni stranieri è ben sintetizzata nella nota MIUR n.465 del 27 gennaio 2012, a firma del Direttore DGOSV.

In tale nota si precisa che per gli alunni in età di obbligo di istruzione (ad esempio quelli che chiedono l'iscrizione alla classe prima della secondaria superiore) trova applicazione l'art. 45, comma 2, del D.P.R. 31/08/1999, n. 394, il quale recita:

"I minori stranieri soggetti all'obbligo scolastico vengono iscritti alla classe corrispondente all'età anagrafica, salvo che il collegio dei docenti deliberi l'iscrizione ad una classe diversa, tenendo conto:

- a) dell'ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
- b) dell'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell'alunno;
- c) del corso di studi eventualmente seguito dall'alunno nel paese di provenienza;
- d) del titolo di studio eventualmente posseduto dall'alunno."

Invece, per gli studenti con cittadinanza non italiana che chiedono l'iscrizione a classi dell'istruzione secondaria di secondo grado che non siano più soggetti, secondo il nostro ordinamento scolastico, all'obbligo di istruzione continua ad applicarsi l'art. 192, comma 3, del d. lgs. 16/04/1994, n. 297, che così dispone:

"Subordinatamente al requisito dell'età, che non può essere inferiore a quella di chi abbia seguito normalmente gli studi negli istituti e scuole statali del territorio nazionale a partire dai dieci anni, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione di giovani provenienti dall'estero, i quali provino, anche mediante l'eventuale esperimento nelle materie e prove indicate dallo stesso consiglio di classe, sulla base dei titoli di studio conseguiti in scuole estere aventi riconoscimento legale, di possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano."

In sintesi, mentre per gli studenti in età di obbligo di istruzione l'iscrizione avviene di regola alla classe corrispondente all'età anagrafica, salva diversa valutazione del collegio dei docenti sulla base degli elementi di conoscenza di cui al punto a), b), c) e d) dell'art. 45, comma 2, del D.P.R. 394/1999, invece per gli studenti, almeno sedicenni, che hanno seguito un regolare corso di studi nel Paese di provenienza, il consiglio di classe può consentire l'iscrizione ai percorsi di studio e alle classi richieste qualora essi provino di "possedere adeguata preparazione sull'intero programma prescritto per l'idoneità alla classe cui aspirano" secondo le modalità previste dall'art. 192, comma 3, del D.Lgs. 297/1994.

Per quanto concerne gli esami di stato, la stessa nota MIUR precisa che le disposizioni normative non prevedono la possibilità di subordinare, per tali studenti, l'ammissione come candidati interni all'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo al superamento dell'esame conclusivo del primo ciclo.

Pertanto, il complesso delle disposizioni richiamate attribuisce alle singole istituzioni scolastiche e ai loro organi

collegiali il compito e la responsabilità di definire, in fase d'iscrizione, l'ingresso degli studenti con cittadinanza non italiana, privi del diploma di licenza di scuola secondaria di primo grado, ai percorsi del secondo ciclo d'istruzione.

I contenuti di questo sito sono riservati; non è ammessa la loro ulteriore comunicazione, diffusione o pubblicazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo, la diffusione su altri siti internet o attraverso testate giornalistiche) se non dietro esplicita autorizzazione della Direzione.